

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31414 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: CAVALLONE LUCIANO
Data Udienza: 04/06/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Moschillo Saverio, nato ad ARIANO IRPINO il 21/04/1946;

Moschillo Alessandra, nata ad AVELLINO il 18/02/1972;

Lovreglio Francesco, nato a BARI il 07/01/1961;

avverso l'ordinanza del 20/03/2026 del Tribunale di Benevento;

udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che, riportandosi alla requisitoria depositata in atti, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;

udito l'avvocato Linda Perugini, difensore della parte civile Fallimento MA.L.F. s.r.l., che, riportandosi alle conclusioni trasmesse a mezzo PEC e alla nota spese, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, con vittoria di spese;

udito l'avvocato Marco Meduri, sostituto processuale dell'avvocato Raffaele Tecce, difensore di fiducia dei ricorrenti, che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha concluso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 14 giugno 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento disponeva, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., il sequestro dell'immobile sito in Capri, via Pizzo Lungo, censito nel locale Catasto fabbricati al foglio 6, mappale 612, piano T, categoria A/7, classe 3, vani 11,5, superficie catastale totale di mq 211, escluse aree scoperte di mq 190.

Il provvedimento era emesso nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Moschillo Saverio, Moschillo Alessandra e Lovreglio Francesco,

successivamente rinviati a giudizio per plurime ipotesi di bancarotta connesse al fallimento della MA.L.F. s.r.l. in liquidazione. Per quanto ancora rileva, nel decreto che dispone il giudizio è contestato, al capo d), il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 223, primo comma e secondo comma, n. 2, legge fall.), per avere i predetti cagionato, con dolo o per effetto di operazioni dolose, il fallimento della società mediante atti diretti a sottrarre al patrimonio della fallita e alla garanzia dei creditori la partecipazione totalitaria detenuta nella TIBERPO s.r.l., iscritta in bilancio per euro 5.609.629,00, e, per tale via, l'immobile di pregio sito in Capri di proprietà della stessa TIBERPO s.r.l., di cui la società fallita disponeva attraverso detta partecipazione.

2. Secondo la ricostruzione di cui al provvedimento cautelare, la MA.L.F. s.r.l. aveva detenuto, dal 2007 al 2017, l'intera partecipazione della TIBERPO s.r.l., società nel cui patrimonio era compreso l'anzidetto immobile.

In data 12 ottobre 2016 Lovreglio Francesco era nominato amministratore unico della TIBERPO s.r.l., in sostituzione di Moschillo Saverio. Sulla base di una situazione patrimoniale infrannuale, dalla quale emergeva una perdita di euro 31.249,00, l'assemblea straordinaria della TIBERPO s.r.l. deliberava l'azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione nella misura di euro 50.000,00. L'aumento di capitale era offerto in opzione alla socia unica MA.L.F. s.r.l., con la previsione che, in caso di rinuncia o di mancato esercizio integrale del diritto di opzione, potesse essere sottoscritto anche da terzi e che l'eventuale sottoscrizione parziale non fosse inferiore a euro 10.000,00.

La MA.L.F. s.r.l. non sottoscriveva, però, l'aumento di capitale, sicché in data 2 agosto 2017 era iscritta nel Registro delle imprese la cessazione della sua qualità di socia e l'ingresso della SA.CO. s.r.l., che aveva, invece, sottoscritto il capitale sociale di euro 50.000,00. La SA.CO. s.r.l. era società riconducibile alla famiglia Moschillo: ne era amministratore unico Moschillo Alessandra, titolare del 99% delle quote, mentre Lovreglio Francesco ne deteneva l'1%.

Per effetto di tale operazione, secondo il decreto genetico, la MA.L.F. s.r.l. perdeva la partecipazione totalitaria nella TIBERPO s.r.l. e, con essa, la disponibilità indiretta dell'immobile. Dopo l'acquisizione della partecipazione da parte della SA.CO. s.r.l., la TIBERPO s.r.l. era incorporata nella prima con atto di fusione del 10 aprile 2018, sicché l'immobile confluiva direttamente (e non più attraverso la detta partecipazione societaria) nel patrimonio della SA.CO. s.r.l.

Il Giudice per le indagini preliminari riteneva, pertanto, che, mediante la richiamata pluralità di atti coordinati, gli indagati avessero sottratto alla massa fallimentare e alla garanzia dei creditori l'immobile menzionato, nel contesto del

progressivo manifestarsi dello stato di insolvenza della MA.L.F. s.r.l.

Il decreto ravvisava sia il pericolo che la libera disponibilità del bene potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di ulteriori reati, sia l'assoggettabilità del bene, costituente profitto di reato, a confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen.

3. Con provvedimento del 14 maggio 2024, il Tribunale di Benevento concedeva a Moschillo Alessandra la facoltà di utilizzo della villa di Capri, poi revocata il 22 gennaio 2026 dallo stesso Tribunale, che contestualmente disponeva la restituzione della piena disponibilità del bene all'avente diritto, la curatela del fallimento SA.CO. s.r.l., a seguito dell'accordo intervenuto tra i fallimenti interessati (della stessa SA.CO. s.r.l. e della MA.L.F. s.r.l.).

Con successiva ordinanza in data 11 febbraio 2026, il Tribunale rigettava l'istanza proposta da Moschillo Saverio e Moschillo Alessandra, volta alla revoca del provvedimento di dissequestro, osservando che gli istanti non avevano interesse a chiedere il mantenimento del vincolo, finalizzato, al più, alla confisca facoltativa del bene, e richiamando la detta transazione raggiunta tra le curatele dei Fallimenti SA.CO. s.r.l. e MA.L.F. s.r.l. e gli interessi dei creditori di buona fede.

4. Avverso il medesimo provvedimento del 22 gennaio 2026 proponevano altresì appello cautelare reale Moschillo Saverio, Moschillo Alessandra e Lovreglio Francesco.

4.1. Con il primo motivo, la difesa deduceva il travisamento dei presupposti e della funzione del sequestro preventivo, sostenendo che il Tribunale aveva disposto la restituzione del bene sulla base dell'accordo tra le procedure fallimentari, senza verificare il venir meno del *fumus commissi delicti* e del nesso tra l'immobile e i reati contestati. La restituzione anticipata avrebbe, inoltre, impedito la confisca diretta dell'immobile ed esposto gli imputati, in caso di condanna, al rischio di confisca per equivalente.

4.2. Con il secondo motivo, la difesa deduceva l'errata applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla cessazione delle esigenze cautelari, assumendo che l'accordo privatistico tra le curatele fosse estraneo alla disciplina della misura reale.

5. Con ordinanza deliberata il 20 marzo 2026, il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell'appello cautelare reale, dichiarava l'impugnazione inammissibile.

Il Tribunale osservava che gli appellanti erano privi di legittimazione, non vantando alcun diritto reale sull'immobile, ormai entrato nella massa fallimentare,

e che, comunque, difettava un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame.

Il Collegio riteneva, inoltre, infondato il pregiudizio prospettato in relazione alla possibile applicazione della confisca per equivalente. Secondo il Tribunale, trattandosi di reati di bancarotta, non si versava in un'ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, come accade, ad esempio, in materia tributaria, bensì in un'ipotesi di sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., rispetto alla quale la confisca avrebbe potuto essere solo facoltativa.

6. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione Moschillo Saverio, Lovreglio Francesco e Moschillo Alessandra, nelle qualità indicate nell'atto di impugnazione, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi.

6.1. Con il primo deducono violazione di legge per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare per carenza di legittimazione ed interesse.

Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe indebitamente subordinato la legittimazione all'impugnazione alla titolarità di un diritto reale sul bene, sebbene, in materia di sequestro preventivo, possano impugnare anche i soggetti direttamente e concretamente incisi dagli effetti della misura o della sua rimozione. I ricorrenti sostengono, in ogni caso, di non essere terzi rispetto al bene, poiché lo stesso decreto genetico aveva qualificato l'immobile come profitto delle condotte loro contestate. Richiamano, inoltre, la giurisprudenza delle Sezioni Unite sui rapporti tra sequestro penale e procedure concorsuali, osservando che la dichiarazione di fallimento non trasferisce la titolarità dei beni al curatore, ma determina soltanto uno spossessamento funzionale.

Quanto all'interesse, la difesa deduce che la restituzione dell'immobile alla curatela sottrarrebbe il bene alla futura confisca diretta e determinerebbe il concreto rischio di una confisca per equivalente, con aggravio patrimoniale a carico degli imputati.

6.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., per avere il Tribunale qualificato il vincolo reale come sequestro meramente impeditivo.

Secondo la difesa, tale qualificazione contrasterebbe con il decreto genetico, che aveva disposto il sequestro anche ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., qualificando l'immobile come profitto dei reati contestati e, pertanto, suscettibile di confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen. Le funzioni impeditiva e strumentale alla confisca coesisterebbero nel medesimo provvedimento.

L'erronea qualificazione della misura avrebbe inciso anche sulla valutazione dell'interesse all'impugnazione, poiché proprio dal ritenuto carattere esclusivamente impeditivo del sequestro il Tribunale avrebbe tratto la conclusione

della mancanza di un interesse concreto alla conservazione del vincolo.

7. Hanno depositato memorie entrambe le curatele interessate.

Il Fallimento SA.CO. s.r.l. ha chiesto il rigetto dei ricorsi, valorizzando l'accordo con il Fallimento MA.L.F. s.r.l. per la vendita dell'immobile e la ripartizione del ricavato tra le procedure e sostenendo l'assenza di un pregiudizio diretto e attuale per i ricorrenti.

Il Fallimento MA.L.F. s.r.l., parte civile nel processo penale, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, il loro rigetto, con vittoria di spese, deducendo la carenza di un interesse proprio dei ricorrenti e la legittimità del dissequestro.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, rilevando che i ricorrenti intendono incidere sulla restituzione del bene alla curatela facendo valere un interesse non proprio, laddove il richiamo alla confisca per equivalente non troverebbe riscontro negli atti.

All'udienza camerale le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.

2. Ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge. Nella relativa nozione rientrano gli *errores in iudicando* e *in procedendo*, nonché la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, in quanto riconducibili alla violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; non vi rientrano, invece, le censure che denunciano la mera illogicità, incompletezza o contraddittorietà della motivazione (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).

Nel caso in esame, le censure, formalmente prospettate come violazione di legge, possono essere esaminate nei limiti in cui investono la legittimazione, l'interesse a impugnare e la qualificazione giuridica del vincolo reale.

3. I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.

Essi muovono dall'assunto secondo cui i ricorrenti avrebbero interesse a impugnare la revoca del sequestro e la restituzione dell'immobile alla curatela fallimentare, perché il mantenimento del vincolo consentirebbe, in caso di

condanna, la confisca diretta dell'immobile, mentre la sua rimozione li esporrebbe al rischio di una confisca per equivalente.

4. Va distinta la legittimazione astratta all'impugnazione dall'interesse concreto e attuale richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame del sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene, purché allegghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla propria posizione (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 27/02/2026, Calvarese, Rv. 289319-01).

Il riferimento dell'ordinanza impugnata alla mancanza di un diritto reale sull'immobile non è, dunque, di per sé sufficiente a escludere la legittimazione dei ricorrenti.

Il Tribunale ha, tuttavia, individuato anche un'autonoma e decisiva ragione di inammissibilità nella mancanza di un interesse proprio, concreto e attuale; tale conclusione è corretta.

Gli odierni ricorrenti non deducono di avere diritto alla restituzione del bene, né allegano una relazione giuridica qualificata con l'immobile. Essi chiedono, in sostanza, il mantenimento di un vincolo cautelare su un cespite restituito a chi ne aveva la proprietà, la curatela del Fallimento SA.CO. s.r.l. L'unica utilità personale allegata consiste nell'evitare che, divenuta impossibile la confisca diretta dell'immobile, l'ablazione si trasferisca per equivalente sui loro beni: tale pregiudizio, tuttavia, non è configurabile per le ragioni di seguito indicate.

5. Il pregiudizio prospettato è, anzitutto, meramente eventuale, poiché presuppone una futura condanna, l'adozione di una misura ablatoria e la sopravvenuta impossibilità di apprendere direttamente il profitto.

Esso è, soprattutto, giuridicamente insussistente nei termini dedotti.

Il decreto genetico richiama effettivamente l'art. 240 cod. pen., che consente, ricorrendone i presupposti, la confisca diretta e facoltativa del prodotto o del profitto del reato. È, dunque, esatta la premessa del secondo motivo secondo cui il decreto del 14 giugno 2021 non aveva disposto un sequestro esclusivamente impeditivo. Dal provvedimento genetico risulta che il Giudice per le indagini preliminari aveva ravvisato sia il pericolo che la libera disponibilità dell'immobile potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, sia l'esigenza di sequestro ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in ragione della qualificazione del bene come profitto dei reati contestati e della sua confiscabilità ai sensi dell'art. 240 cod. pen.

Tuttavia, nella presente materia non sussiste un generale meccanismo di

confisca per equivalente. Per i delitti di bancarotta qui contestati non è prevista da alcuna disposizione una confisca di valore sostitutiva di quella diretta (in termini, con riguardo alla bancarotta fraudolenta, Sez. 5, n. 36223 del 28/06/2024, Maggioni, Rv. 286945-01). Non è, pertanto, configurabile il travaso dell'azione ablatoria sui beni personali dei ricorrenti ipotizzato dalla difesa: viene così meno l'unico pregiudizio personale allegato a fondamento dell'interesse all'impugnazione.

In definitiva, anche riconoscendo la concorrente finalità della misura di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., resta insussistente l'interesse dei ricorrenti al mantenimento del vincolo.

6. Non giova ai ricorrenti il richiamo ai principi elaborati dalle Sezioni Unite in tema di rapporti tra sequestro preventivo e procedure concorsuali.

La legittimazione del curatore a chiedere la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e a impugnare i provvedimenti cautelari reali, anche quando il vincolo sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, è stata riconosciuta da Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, Fallimento Mantova Petroli, Rv. 277257-01. Inoltre, Sez. U, n. 40797 del 22/06/2023, Fallimento Lavanderia Giglio, Rv. 285144-01, ha regolato il rapporto tra procedura concorsuale e sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria prevista per i reati tributari.

Tali pronunce riguardano la posizione della curatela e il coordinamento tra vincolo penale e vincolo concorsuale e non attribuiscono all'imputato, che non rivendichi il bene e non allegi un pregiudizio personale attuale, l'interesse a ottenere il mantenimento del sequestro.

7. Deve, pertanto, ritenersi corretta la conclusione del Tribunale circa l'inammissibilità dell'appello cautelare per difetto di interesse.

Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 4 giugno 2026

Il Consigliere estensore

Luciano Cavallone

Il Presidente

Rossella Catena